



SEDE NAZIONALE

## Statuto Cori ANA

(approvato dal CDN nella seduta del 31/10/2015)

### *Premesse*

- L'Associazione Nazionale Alpini riconosce che i cori alpini costituiscono uno dei principali vettori della cultura alpina. L'ANA riconosce inoltre che la costituzione e l'attività dei Cori in ambito associativo rientra a pieno titolo tra le finalità statutarie con riferimento alla voce "Scopi" punto "a. dell'articolo 2" che recita: "l'Associazione Nazionale Alpini si propone di tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta".
- L'ANA prende atto che al momento della stesura del presente documento, diverse Sezioni e Gruppi ANA hanno già riconosciuto un proprio coro e che alcuni di questi si sono già dati un loro Regolamento e/o Statuto in quanto costituitisi in Associazioni Corali.
- L'ANA riconosce la necessità e l'importanza di un intervento normativo sulle realtà corali associative in essere e quelle che si formeranno al fine di allineare i propri Cori allo spirito statutario e di agevolare le attività dei Cori integrandole nelle diverse componenti di Sezioni e Gruppi.
- Si propongono pertanto alcune norme che costituiscono dei riferimenti "inderogabili" per potersi fregiare della dicitura "Coro ANA", lasciando facoltà a ciascun Coro di adattare a piacimento, entro tali limiti, il proprio Regolamento interno.

### **Art.1 Scopo di un Coro ANA**

Lo scopo di un Coro ANA è promuovere la cultura corale degli Alpini in forma adeguata mediante pubbliche esecuzioni, incisioni su dischi ed eventualmente edizioni musicali. Occupandosi più in generale di diffondere in modo quanto più corretto e documentato possibile i canti che il coro sceglierà di inserire nel proprio repertorio con particolare riferimento ai canti popolari italiani e quindi alle canzoni montanare tradizionalmente cantate dagli Alpini.

Lo scopo è raggiunto tramite l'adesione al coro di volontari appassionati di canto ed il continuo addestramento per mezzo di un Maestro o Direttore del coro.

I cori si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei coristi e delle strutture gestionali che i cori vorranno darsi.

### **Art.2 Uso della denominazione CORO ANA**

La denominazione "Coro ANA" è patrimonio esclusivo dell'Associazione Nazionale Alpini e non potrà essere adottata da complessi corali che non siano accettati e legittimati dall'Associazione Nazionale Alpini.

La denominazione "Coro ANA" è concessa a seguito di una domanda documentata presentata dal competente Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) agli organi preposti dell'Associazione Nazionale Alpini che ne valuteranno l'idoneità.

La denominazione dei cori deve contenere per esteso il nome del Gruppo e/o della Sezione di appartenenza e tale nome deve apparire nei loghi posti su manifesti, siti internet, abbigliamento vario, spille e tutto quanto sia materiale promozionale.



SEDE NAZIONALE

È fatto obbligo di inserire nel logo del Coro il simbolo ufficiale dell'ANA in quanto simbolo inequivocabile di appartenenza all'Associazione Nazionale Alpini, rispettandone proporzioni e colori così come da indicazioni fornite dal Centro Studi ANA.

### **Art.3 Organico dei Cori**

L'attività dei Cori è soggetta alla disciplina del presente Statuto che tutti i componenti del Coro sono tenuti ad osservare sotto la responsabilità diretta del Presidente del Coro.

Ogni Coro farà riferimento alla struttura associativa nell'ambito della quale è costituito.

I referenti del Coro, presso Sezioni e Gruppi sono il CDS e/o il Consiglio del Gruppo (CDG).

L'organico di ogni Coro dovrà essere composto almeno da:

- un Presidente;
- un proprio Consiglio Direttivo di Coro (CDC);
- un Maestro o Direttore Artistico;
- eventualmente un Segretario/Tesoriere;
- l'Assemblea dei Soci del Coro (Coristi).

Tutti i componenti dell'Organico del Coro sono tenuti ad essere in regola con il Tesseramento ANA.

Possono fare parte dell'Organico del Coro ANA soci Alpini e non Alpini dell'Associazione Nazionale Alpini.

### **Art.4 Presidente del Coro**

La nomina del Presidente del Coro è proposta per ratifica del CDS o del CDG.

Su convocazione del Presidente della Sezione o del Capo Gruppo, potrà partecipare alle riunioni del CDS o del CDG per definire il calendario delle manifestazioni da svolgere in ambito associativo e risolvere senza intermediari eventuali questioni.

E' l'unico rappresentante del Coro verso il CDS o il CDG.

Provvede agli atti previsti dallo Statuto/Regolamento del Coro ed alla stesura della relazione morale annuale sulle attività del Coro, relazione da presentare al CDS o al CDG in tempo utile per l'Assemblea ordinaria della Sezione o del Gruppo.

E' di sua competenza la scelta del Direttore Artistico ed è responsabile della corretta gestione economica e fiscale del Coro.

Il mandato del Presidente del Coro dovrà avere durata massima di 3 (tre) anni, senza limite di rieleggibilità.

Il CDS ed il CDG hanno facoltà di rimuovere dall'incarico il Presidente del Coro, in caso di inosservanza del presente Statuto.

### **Art.5 Consiglio Direttivo del Coro**

E' l'organo di gestione, delibera e controllo del Coro.

Il Presidente del Coro fa parte di diritto del CDC.

I componenti del CDC, nel numero che ogni Coro riterrà opportuno avere, eletti dall'Assemblea dei Soci del Coro, avranno mandato con durata massima di 3 (tre) anni, senza limiti di rieleggibilità.

Tra i componenti del CDC si trovano anche Segretario/Tesoriere.





SEDE NAZIONALE

#### **Art.6 Direttore Artistico del Coro**

E' nominato dal Presidente del Coro con incarico annuale.

Ha poteri artistici, deve cioè dedicarsi all'istruzione ed alla formazione dei coristi.

Propone il repertorio dei canti e i programmi dei concerti all'approvazione del CDC.

Non potrà rivestire la carica di Presidente.

#### **Art.7 Coristi**

L'adesione al Coro da parte dei Coristi è volontaria ed è subordinata all'accettazione dell'adesione da parte del Presidente del Coro e del Direttore Artistico.

Possono far parte del Coro alpini e non alpini, purché soci iscritti all'Associazione Nazionale Alpini.

#### **Art.8 Esibizioni dei Cori**

Durante le esibizioni i coristi sono tenuti a cantare con la divisa ufficiale del coro e sarà facoltà del Presidente del Coro decidere se indossare o meno il cappello alpino, salvo per le manifestazioni istituzionali e associative per le quali il cappello alpino è richiesto.

Le uscite pubbliche di ogni Coro ANA è preferibile siano accompagnate dal gagliardetto del Gruppo o dal Vessillo della Sezione di appartenenza.

#### **Art.9 Manifestazioni sezionali e nazionali**

I Cori ANA sono tenuti a partecipare alle manifestazioni nazionali (Adunate Nazionali, Raduni Intersezionali, etc.) come anche alle manifestazioni Sezionali, così come vi partecipano i Gruppi della Sezione.

Compatibilmente con i propri impegni artistici e concordandolo in anticipo, i Cori si impegnano ad effettuare annualmente su richiesta delle Sezioni o Gruppi di appartenenza, un certo numero di prestazioni gratuite, salvo il rimborso delle sole spese vive.

Per consentire al Gruppo o all'Ente di riorganizzarsi per tempo, eventuali disdette dovranno pervenire in forma scritta anche via Email al responsabile dell'evento, e per conoscenza al Web Master Sezionale, entro 60 giorni prima della manifestazione a cui il Coro avrebbe dovuto partecipare.

Al fine di agevolare la diffusione e partecipazione di tutti i soci, verrà istituito un calendario dei concerti a livello nazionale nel sito internet [www.ana.it](http://www.ana.it).

È impegno del Coro comunicare tempestivamente via Email i propri programmi di attività ed eventuali variazioni.

#### **Art.10 Manifestazioni esterne all'Associazione**

È concesso ai Cori di poter offrire a terzi, persone od Enti, le proprie prestazioni artistiche esclusivamente sotto la denominazione di cui all'art.2 per l'esecuzione all'aperto o in luogo chiuso. Nel caso di più richieste per la stessa data è preferibile dare priorità ad eventi alpini e associativi.

Nessun appartenente ai cori potrà prestare la propria immagine per scopi pubblicitari personali indossando il logo/divisa/cappello alpino senza l'approvazione del Presidente del Coro e del CDS o del CDG.

Le registrazioni per un eventuale uso commerciale su dischi, nastri o in qualsiasi forma, devono avvenire con la preventiva autorizzazione del CDS o del CDG.



SEDE NAZIONALE

#### Art.11 **Gestione economica**

Il bilancio del Coro sarà tenuto in accordo alle normative applicabili.

Le entrate finanziarie costituite dai compensi riconosciuti a qualsiasi titolo ai Cori per le loro prestazioni, le eventuali elargizioni straordinarie e/o qualsiasi altro introito ad esse assimilabili e le uscite a fronte delle spese sostenute per l'esercizio delle attività artistiche vengono amministrate dal Segretario/Tesoriere del Coro.

Il Segretario/Tesoriere del Coro dovrà curare a fine anno la compilazione di un rendiconto delle rendite e delle spese. Il rendiconto approvato dal CDC dovrà essere presentato per conoscenza all'Assemblea Ordinaria del Gruppo o al CDS, utilizzando il modello nazionale previsto per i Gruppi, unitamente alla relazione morale del Presidente del Coro.

In funzione dell'entità del rendiconto e delle necessità della Sezione/Gruppo, il CDC deciderà l'ammontare di un congruo contributo da versare alla Cassa della Sezione o del Gruppo a titolo di rimborso spese.

Tale contributo potrà essere eventualmente elargito come donazione ad Enti benefici o associazioni umanitarie in caso di rinuncia allo stesso da parte del CDS o del CDG.